



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 74/C.D.T. 1

DEL 27 SETTEMBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare nella seduta del 27 Settembre 2011:
Collegio composto dai Sigg.ri:

Ludovico La Grutta (Presidente), Roberto Vilardo (Vice Presidente)
I Componenti: Roberto Rotolo, Pietrantonio Benvilacqua, Francesco Giarrusso, Sandro Geraci,
Giovanni Bertuglia, Felice Blando, Salvatore Palumbo.
Segretario Giovanni Griffò
Giulia Saitta (Sostituto Procuratore Federale)

Ha adottato i seguenti provvedimenti:

APPELLI:

Sig. Marino Salvatore (A.S.D. Valderice – Tp) avverso squalifica per tre gare –
Gara Eccellenza A.S.D. Castellammare Calcio 94/A.S.D. Valderice dell'11/09/2011 -
Comunicato Ufficiale 55 LND del 15 Settembre 2011
Procedimento 02/A

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato, ha presentato appello il calciatore Marino Salvatore (A.S.D. Valderice) sostenendo di non avere compiuto il contestato atto di violenza nei confronti di un avversario, ma solo di avere avuto un piccolo diverbio conclusosi con una stretta di mano. Ha chiesto pertanto il ricorrente l'annullamento della sanzione a suo carico o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva preliminarmente che l'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare.

Dunque l'atto di violenza contestato al calciatore Marino Salvatore è stato certamente posto in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall'arbitro nel proprio referto. Inoltre questa Commissione, attese le modalità di esecuzione dell'atto violento compiuto in danno dell'avversario, non ritiene di applicare eventuali ipotesi attenuanti anche in considerazione del fatto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è stata applicata nel minimo edittale ai sensi del 4° comma lett. b) dell'articolo 19 del C.G.S.

P.Q.M.

Conferma la squalifica per tre gare al calciatore Marino Salvatore (A.S.D. Valderice) e, per l'effetto, di incamerare la tassa reclamo versata.

A.S.D MAMERTINA (Me) avverso squalifica per sei gare giocatore Ceraolo Marco e ammenda di € 400,00 di alla società - Gara Coppa Sicilia Mamertina – San Basilio del 18/09/2011 – C.U. n.67 del 22.09.2011
Appello 03/A

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Mamertina, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante pur ammettendo i fatti ne da una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata sia in relazione al comportamento dei tesserati sia in relazione ai fatti di cui è stato diretto testimone, rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento violento da parte del giocatore Ceraolo Marco il quale lo ha stratonato con forza afferrandolo per la giacca con entrambe le mani. Inoltre il direttore di gara è stato oggetto, al termine della partita, di comportamenti minacciosi sia all'interno dello spogliatoio sia all'uscita dell'impianto sportivo dove è stato attorniato da alcuni sostenitori della società ospitante.

In ragione di quanto sopra deve rigettarsi l'appello per ciò che riguarda l'applicazione della sanzione pecuniaria poiché il giudice di primo grado, nella sua applicazione, ha tenuto conto del comportamento della società e dei suoi dirigenti, consentendogli così di applicare una sanzione al di sotto del minimo edittale previsto.

Di contro l'appello deve essere parzialmente accolto per quanto riguarda la posizione del giocatore Ceraolo Marco e nei limiti di cui in dispositivo, atteso che l'episodio in questione, pur se grave, non sembra avere avuto conseguenze ulteriori nei confronti del direttore di gara per cui appare equo ridurre la sanzione applicata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto, determina la squalifica del giocatore Ceralo Marco in cinque giornate.

Conferma la sanzione pecuniaria di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società ASD Mamertina.

Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.

DEFERIMENTI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SANTAMARIA PIETRO
Società ASD Licata1931
Procedimento 04/B

Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10-11 GS/reg del 13 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli all' art. 32 comma 1 nonché art.4 comma 1.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Settembre 2011 con inizio alle ore 15,00

Dato atto che all'udienza dibattimentale è presente l'Avvocato Marco Sabato quale procuratore dell' ASD Licata 1931 e del Sig. Santamaria Pietro il quale insiste su tutto quanto spiegato nella memoria difensiva depositata rilevando in maniera specifica che la quarta rinuncia era dipendente dalla circostanza che la squadra A.S.D. Campobello di Licata (denominazione della società all'epoca dei fatti) disputava nelle date del 17 e 24 Febbraio 2010 la finale di Coppa Italia d'Eccellenza e la seconda giornata del 6° Torneo "Giacomo Cusimano " alle quali partecipavano dei giovani calciatori che avrebbero dovuto disputare le partite della squadra Juniores che, nelle more, non erano state rinviate.

Sentito il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Giulia Saitta, la quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Santamaria Pietro la inibizione per mesi 3 (tre); alla società ASD Licata di € 1000,00 (mille).

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato in quanto le giustificazioni addotte non sono confortate da richieste ufficiali formulate dalla stessa società .

Ciò premesso, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Santamaria Pietro la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente Aquila Caltagirone)
- 2) Sig. FERRO ENRICO (Presidente ASD Junior Ramacca)
- 3) Sig. PAGLIA ANTONINO (Calciatore)
- 4) Sig. PAGLIA ANDREA (Calciatore)
- 5) Sig. ROMANO ANTONINO (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone)
- 6) Sig. IUDICA SALVATORE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone)
- 7) Sig. CERRI GIUSEPPE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone)
- 8) POLISPORTIVA AQUILA CALTAGIRONE
- 9) ASD JUNIOR RAMACCA

Procedimento 05/B

Considerato che la Procura Federale con nota N° 532/1199 pf 10-11/ del 21/07/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., per avere il Sig. Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) omesso di verificare la legittimità del trasferimento di un giocatore proveniente da altra società; per avere il Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) rilasciato una lista di svincolo in bianco; per avere i calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea concorso nel raggio diretto a procurarsi la lista di svincolo indebitamente, violando altresì l'art. 46, comma 6; per avere i Sig.ri Romano Antonino, Iudica Salvatore e Cerri Giuseppe, dirigenti accompagnatori delle società Aquila Caltagirone, violato l'art.4, comma 1, del CGS, in relazione all'art.46, comma 6, del C.G.S.; società sportive Aquila Caltagirone e ASD Junior Ramacca per avere violato gli articoli 4, commi 1 e 2, del C.G.S. e ai sensi dell'art. 46, comma 6, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che alla predetta sono comparse tutte le parti, eccetto il Sig. Cerri Giuseppe, ritualmente convocato e non comparso, che i calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico, svolgendo anche difese orali con il proprio difensore, gli altri hanno svolto difese orali come da verbale separato.

I calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea hanno chiesto di patteggiare le sanzioni ammettendo la propria responsabilità e collaborando con gli organi inquirenti per l'accertamento dei fatti, con adesione sulla quantificazione delle stesse da parte della Procura Federale; sull'applicazione delle sanzioni la Commissione Disciplinare ha deliberato con separate ordinanze che seguono:

Ordinanza n°1

la Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Paglia Antonino ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'articolo 23 e 24 C.G.S., individuata nella squalifica di quattro gare;

visto l'articolo 23 comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante la applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'articolo 23 comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulato dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che nel caso in specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue alla luce della normativa vigente;

P.Q.M.

Applica al Sig. Paglia Antonino la sanzione di quattro gare.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Ordinanza n°2

la Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Paglia Andrea ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'articolo 23 e 24 C.G.S., individuata nella squalifica di quattro gare;

visto l'articolo 23 comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante la applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'articolo 23 comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulato dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che nel caso in specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue alla luce della normativa vigente;

P.Q.M.

Applica al Sig. Paglia Andrea la sanzione di quattro gare.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, riguardo alla posizione degli altri incolpati, la quale ha concluso, con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo le sanzioni, a Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) di mesi cinque di inibizione; al Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) mesi sette di inibizione; ai Sig.ri Romano Antonino, Iudica Salvatore mesi uno di inibizione e a Cerri Giuseppe, mesi due di inibizione; alle società sportive Aquila Caltagirone la sanzione di punti cinque di penalizzazione in classifica e l'ammenda di €.1.000,00 (mille); alla ASD Junior Ramacca l'ammenda di €.1.000,00 (mille)".

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Ritiene i soggetti in epigrafe deferiti responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all'atto di rinvio a giudizio, atteso che quanto loro addebitato risulta provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale, seppure con le riduzioni e con le specificazioni che seguono.

E' stato infatti accertato, sia attraverso le dichiarazioni spontanee dei calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea che essi sono gli esclusivi responsabili del raggio posto in essere nei confronti del Presidente della ASD Ramacca, inducendolo a farsi rilasciare in bianco la lista di svincolo, che poi gli stessi hanno artificiosamente riempito e modificato. Tale circostanza è comprovata dalla fotocopia del documento acquisito agli atti dal quale si evince che la lista era stata rilasciata originariamente in bianco in data 24/11/2010 (doc.49 della produzione della Procura) e dal raffronto con quella presentata in federazione dai calciatori con data 4/12/2010 (doc.47 della produzione della Procura).

Si possono considerare tali fatti come esimenti, quindi, riconsiderare le responsabilità e le sanzioni applicabili, nonché ritenere sussistenti le responsabilità dirette e oggettive dei Presidenti delle società e delle società stesse per avere omesso di effettuare le verifiche di rito.

Si ritiene di commutare, in considerazione dei motivi sopra esposti, la richiesta di penalizzazione in classifica per la Società Aquila Caltagirone, con l'applicazione di un'ammenda pari al doppio di quella richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

Infligge le sanzioni:

a Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) di mesi due di inibizione;
 al Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) mesi due di inibizione;
 ai Sig.ri Romano Antonino e Iudica Salvatore mesi uno di inibizione, a Cerri Giuseppe mesi due di inibizione;
 alla società Aquila Caltagirone l'ammenda di € 2.000,00 (duemila);
 alla società ASD Junior Ramacca l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).
 La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. IMBERGAMO ANTONINO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio
 Sig. BOSCO CLAUDIO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio
 Società U.S.D. FAVARA CALCIO
 Procedimento 06/B

Considerato che la Procura Federale con nota 07/b pf10-11/GS/reg del 05 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F i due dirigenti, la Società infine per violazione i cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri dirigenti;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo ad entrambi i dirigenti Sigg. Bosco Claudio e Imbergamo Antonino alla inibizione per mesi due e alla società USD Favara Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (Mille/00)".

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Bosco Claudio e Imbergamo Antonino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società USD Favara Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PATTI GIUSEPPE
 Sig. BOSCO CLAUDIO
 Sig. IMBERGAMO ANTONINO
 Società U.S.D FAVARA CALCIO

Procedimento 07/B

Considerato che la Procura Federale con nota 07/a pf 10-11 GS/reg del 04 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere i primi 3 delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1, delle NOIF e la società della violazione di cui all'art 4, comma 2, del C.G.S per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri Dirigenti.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Settembre 2011 con inizio alle ore 16,00

Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona dell'Avvocato Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Imbergamo Antonino al Sig. Patti Giuseppe e al Sig. Bosco Claudio la inibizione per mesi 2 (due); alla società Favara Calcio U.S.D. l'ammenda di € 1000,00 (mille).

La Commissione Disciplinare

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

Ritenuti gli stessi responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all'atto di rinvio a giudizio, atteso che quanto loro addebitato risulta ampiamente provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Imbergamo Antonino al Sig. Patti Giuseppe e al Sig. Bosco Claudio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due) (); alla società , a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 1000,00 (mille).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ZAPPALA' CARMELO (Presidente dell'A.S.D. Giovanile Mascali)

Società A.S.D. GIOVANILE MASCALI

Procedimento 09/B

Considerato che la Procura Federale con nota 1325 pf 09-10/GS/reg del 28 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto nessuna delle parti deferite è presente, ma le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Zappalà Carmelo la inibizione per mesi tre da scontarsi nella presente stagione sportiva ed alla società ASD Giovanile Mascali l'ammenda di € 500,00 (cinquecento)".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente addebitato.

In particolare si evidenzia che la richiesta di tesseramento del sig. Tropea Giovanni pur se inviata in data 7 ottobre 2009, così come sostenuto dalla società nelle sue note difensive in atti, è stata ratificata dal Settore Tecnico solo in data 9 aprile 2010 con la conseguenza che solo da quella data il predetto tecnico risulta essere regolarmente tesserato con la Società ASD Giovanile Mascali per cui la sua partecipazione, quale allenatore, alla gara del campionato Allievi Regionale del 6.12.2009 è illegittima.

A parte quanto sopra, che è troncante, la Commissione non può, comunque, non rilevare che la partecipazione del tecnico Tropea alla suddetta gara sarebbe stata comunque illegittima atteso che l'allenatore della squadra allievi partecipante al campionato regionale era il sig. De Maria Alessandro (vedi relativa scheda censimento), mentre il sig. Tropea Giovanni era stato indicato quale allenatore della squadra allievi partecipante al campionato Provinciale (vedi relativa scheda censimento in atti), e sul punto nessuna giustificazione è stata dalla data dalla società.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Zappalà Carmelo, Presidente dell'A.S.D. Giovanile Mascali, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1(uno); alla società A.S.D. Giovanile Mascali, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PIZZOLATO GIOVANNI (Dirigente dell'A.S.D. Partinicoaudace)

Società A.S.D. PARTINICOAUDACE

Procedimento n.10/B

Considerato che la Procura Federale con nota 1324 pf 09-10/GS/reg del 27 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Pizzolato Giovanni la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00 (cinquecento)".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la richiesta di tesseramento del sig. Tranchina Salvatore è stata ratificata dal Settore Tecnico in data 22 febbraio 2010 con la conseguenza che solo da quella data il predetto tecnico risulta essere regolarmente tesserato ASD Partinicoaudace, per cui la sua partecipazione, quale allenatore, alla gara del campionato Giovanissimi Regionale del 13.12.2009, è illegittima.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Pizzolato Giovanni, Consigliere della società ASD Partinicoaudace, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società ASD Partinicoaudace, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di €.200,00 (duecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/09/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana